

ATTO COSTITUTIVO

In Impruneta, via Fabbiole n° 9, si sono riuniti il 31 OTTOBRE 2020 per costituire un'associazione di promozione sociale culturale le seguenti persone:

Carlomoreno Volpini nato a Prato il 11/01/1970, C.F. VLPCLM70A11G9990 e residente in Agliana (PT) in via Cantone 12;

Scilla Bellucci nata a Firenze il 21/09/1978, C.F. BLLSLL78P61D612C e residente in Scandicci (FI) in via dei cancellacci 2;

Serena Martelli nata a Bagno a Ripoli il 09/02/1986, C.F. MRTSRN86B49A564K e residente in Scandicci (FI) in via del Ponte a Greve 32;

Annalisa Volpini, nata a Prato il 21/04/1959, C.F. VLPNLS59D61G999V e residente in Agliana (PT) in via Cantone 12;

Lorenzo Biagioni nato a Pistoia il 18/03/1992, C.F. BGNLNZ92C18G713F e residente in Pistoia in via Verdi 6;

Gustavo Paolo Biagioni nato a Agliana (PT) il 23/09/1954, C.F. BGNGTV54P23A071A e residente in Agliana (PT) in via Cantone 12;

Federico Costanza nato a Palermo il 26/02/1976, C.F. CSTFRC76B26G273N e residente in Zelarino (VE) in via B.Bellotto 2.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. CARLOMORENO VOLPINI il quale a sua volta nomina Segretario la Sig.ra SERENA MARTELLI.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "ALTA FREQUENZA associazione di promozione sociale", in breve ALTA FREQUENZA a.p.s." con sede nel Comune di Impruneta, in via Fabbiole 9 - 50023.

Il Presidente propone di individuare la sede in via Fabbiole n° 9, Impruneta 50023, senza

specificarla in statuto al fine di poterla modificare con semplice verbale di Assemblea ordinaria, senza dover procedere a modifica statutaria ma esclusivamente alla comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui risulti iscritto il sodalizio e all'Ente o agli Enti affilianti. La proposta, messa ai voti, viene accolta all'unanimità.

I presenti procedono quindi alla elezione dei seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo che firmano per accettazione dell'incarico:

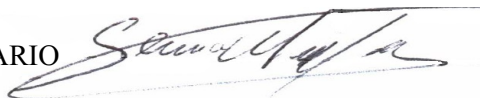
Sig. CARLOMORENO VOLPINI - PRESIDENTE



Sig.ra SCILLA BELLUCCI - VICE-PRESIDENTE/TESORIERE



Sig.ra SERENA MARTELLI - SEGRETARIO



Il Presidente dà lettura dello Statuto associativo e invita i soci a deliberare la sua approvazione. Il Presidente informa inoltre che le eventuali somme prestate dagli associati in sede di costituzione dell'Associazione saranno restituite non appena vi sarà disponibilità liquida per provvedere al rimborso. A tal proposito il Presidente informa che al fine di avviare l'attività dell'Associazione e favorirne lo sviluppo effettua un finanziamento infruttifero di Euro 5.000,00 proponendo che questo venga rimborsato al termine di ogni esercizio tenuto conto delle possibilità finanziarie dell'Associazione.

Gli Associati dopo aver discusso e vagliato le clausole statutarie deliberano all'unanimità di approvare lo Statuto dell'Associazione.

Gli Associati preso atto della proposta del Presidente approvano il finanziamento infruttifero da lui effettuato di Euro 5.000,00 stabilendo che l'Associazione provvederà al suo rimborso alla fine di ogni esercizio a seguito dell'approvazione del rendiconto e tenuto conto delle possibilità finanziarie dell'Associazione.

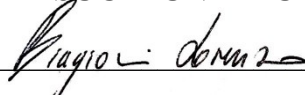
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig.



Sig.



Sig. Silla Bellucci Sig. Biagioni G. Paolo
Sig. Samuelisa Volpieri Sig. Federico Costanza
Sig. [Signature] Sig. _____

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALTA FREQUENZA A.P.S.

Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita l'Associazione denominata "Alta Frequenza APS ", di seguito indicata semplicemente come "Associazione". Disciplinata dal presente Statuto è un Ente del Terzo Settore.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati e ne favorisce la partecipazione sociale senza distinzioni in base a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualunque natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Impruneta, e la durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta una modifica statutaria, e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico o religioso, non persegue fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende promuovere la cultura musicale in ogni sua forma e l'arte in generale.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale l'attività di organizzazione e gestione di attività culturale, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117.
2. In particolare l'Associazione si propone di:
 - a. organizzare anche per conto di terzi attività musicali, eventi o iniziative legate al mondo musicale di ogni genere, del teatro, dell'arte in generale, delle arti performative, delle arti della danza;
 - b. promuovere lo scambio e lo sviluppo della cultura musicale tra paesi attraverso attività editoriali, scambi culturali, spettacoli, concerti, improvvisazioni, simposi, mostre, improvvisazioni e performance di vario genere;
 - c. promuovere attività di ricerca e pratica di linguaggi legati alla musica contemporanea d'arte e alle nuove tecnologie musicali attraverso la produzione artistica di progetti specifici, la realizzazione di residenze e seminari, la realizzazione di concorsi dedicati, la produzione di convegni o incontri atti a condividere con professionisti e pubblico interessato le opere dell'oggi, la realizzazione di festival e concerti.
 - d. esercitare attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica, laboratori educativi;
 - e. promuovere la presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati;
 - f. organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi musicali, teatrali, pittoriche ed artistiche in generale, sia nazionali che internazionali.
 - g. promuovere attività, incontri e laboratori in dialogo con enti pubblici del mondo sanitario (Usl, Ospedali, etc.) o dell'associazionismo sulla disabilità realizzando progetti su legami musica/disabilità atti a rafforzare i rapporti sociali e di interconnessione fra pratiche di musica e benessere della persona.
 - h. incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali e artistici italiani e stranieri;
 - i. realizzare pubblicazioni nei settori della musica, della didattica e tecnica musicale, della ricerca musicale elettronica, della multimedialità, l'edizione e la distribuzione di riviste, usufruendo di mezzi e procedimenti idonei;
 - j. collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano simili obiettivi;
 - k. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
 - l. diffondere e condividere il confronto interculturale in particolare tra le diverse culture e etnie presenti sul territorio, creando occasioni di reciprocità e conoscenza tramite il teatro la musica e l'arte in generale;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore di Terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e con il pubblico.
2. L'Associazione può ricevere finanziamenti in qualità di “prestiti infruttiferi”, erogati da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le Persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
 - a. I Soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente Statuto
 - b. I Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo
 - c. I Soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo e annotata nel libro degli Associati. Dal momento della presentazione della domanda e del pagamento della quota associativa, l'aspirante socio può cominciare a partecipare alle attività svolte dall'Associazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la eventuale quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. La quota associativa deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo ed i contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente all'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto di gestione.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione
4. Ciascun Associato ha diritto:
 - a. A partecipare alle Assemblee e, se maggiorenne, ad esprimere il proprio voto direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. ad essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c. a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d. di recedere in qualsiasi momento.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a. Rispettare il presente Statuto e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b. Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c. Versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o mancato pagamento della quota associativa.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota Associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene dal Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione Stessa.
4. La perdita di qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può reclamare la delibera all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'assemblea delibera dopo aver vagliato le motivazioni del reclamo.

Art.9 – Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli Associati (l'"Assemblea")
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente del Consiglio Direttivo (il "Presidente") e il Vice Presidente;
- d. Il Segretario del Consiglio Direttivo (il "Segretario")
- e. Il Tesoriere
- f. L'Organo di controllo
- g. Il Revisore Legale

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo

Art.10 - Assemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
- 2. Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.
- 3. L'Assemblea, così come l'Associazione intera, è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.
- 4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Art.11 – Competenze dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 ottobre, per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 2. L'assemblea inoltre:
 - a. Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - b. Nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
 - c. Nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - d. Nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - e. Delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. Delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
 - g. Delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
 - h. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

Art.12 – Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 50% degli Associati o da almeno 2 Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie trattate.
3. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:
 - a. Agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;
 - b. Ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.
4. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art.13 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

a.b.i.1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

a.b.i.2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno un mese nel Libro degli Associati.

a.b.i.3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

a.b.i.4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 deleghe.

a.b.i.5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

a.b.i.6. Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

a.b.i.7. Non è ammesso il voto per corrispondenza

a.b.i.8. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

Art.14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale
3. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e Tesoriere.
4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. A favore di coloro che svolgono la carica di Consiglieri su delibera dall'Assemblea può essere riconosciuto il rimborso delle spese affrontate come anche un compenso per l'operato svolto, e proporzionato al lavoro svolto, secondo criteri e limiti previsti dalla Normativa Applicabile.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
8. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art.15 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo compete di:
 - a) Nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
 - b) Nominare, ove lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
 - c) Gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
 - d) Compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
 - e) Approvare la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) Deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati e alla esclusione degli Associati;
 - g) Deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
 - h) Svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
2. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale

Art.16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
2. La convocazione è effettuata con avviso spedito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie trattate.
3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o , in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia rispettato il metodo collegiale.

Art.17 – Il Presidente

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di :
 - a) Effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
 - b) Convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
 - c) Predisporre la bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - d) Rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni

Art.18 – Il Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

Art.19 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, predispone la bozza di bilancio d'esercizio.

Art.20 – Organo di controllo e revisore legale

1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.
3. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.
4. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
6. La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
7. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori. Non sono ammessi il voto per delega o per corrispondenza.
9. Ai membri del Collegio dei Controllori può essere riconosciuto un compenso deliberato dall'Assemblea.
10. Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.21 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli Associati;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo;
 - e) Il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a) b) c) e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo di controllo
3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.22 – Patrimonio ed Entrate

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.
2. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:
 - a) Il percepimento della quota annuale degli Associati se e come deliberata dal Consiglio direttivo;

- b) Gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) Le elargizioni (comprese donazioni e disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) I redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - e) Gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - f) Gli eventuali avanzi di gestione comunque denominati;
 - g) Ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.23 – Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del Codice del Terzo Settore

Art.24 – Bilancio ed Esercizio Sociale

g.a.i.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale i quali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre.

g.a.i.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Art.25 – Devoluzione del Patrimonio

g.a.i.2.a.i.1. In ogni caso di estinzione e di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo